



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2024

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 09.07.2026

In vigore dal 07.09.2026.



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA

Art. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

1 Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Genova.

2 Ai fini del presente Regolamento, per arte di strada si intende qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto "a cappello". Ad esclusivo esempio e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di: acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one-man-band, street-band, madonnari, dream painters, spray painters

3 Per mestiere artistico di strada si intende qualsiasi forma di attività artistica e creativa propria delle arti, svolta individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico finalizzata alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori, esoterici.

4 Il Comune di Genova intende pertanto

- promuovere la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni attraverso l'arte di strada;
- contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo di tutto il territorio cittadino anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- rendere la città attrattiva in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
- promuovere l'emersione di giovani talenti;
- promuovere la realizzazione di iniziative, rassegne e festival dedicato all'arte di strada;
- favorire la realizzazione di iniziative, rassegne e festival dedicate all'arte di strada, anche in collaborazione con i nove Municipi, promuovendo una distribuzione equilibrata e condivisa di questa disciplina sull'intero territorio cittadino.

5 Il presente Regolamento non si applica per le iniziative promosse dal Comune di Genova

Art. 2 PRINCIPI

Il Comune di Genova, in attuazione degli [artt. 9](#) e [33](#) della Costituzione, promuove lo sviluppo della cultura e della libertà dell'arte. Assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

Art.3 CAMPO DI APPLICAZIONE



COMUNE DI GENOVA

1 Il presente Regolamento si applica alle categorie d'attività integranti le arti di strada, come definite al punto 1.2.

1.1 Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio del Comune di Genova fatte salve alcune norme speciali per quanto riguarda le aree di cui all'art.7 bis.;

2 Il presente Regolamento non si applica:

- a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private;
- b) agli esercenti spettacolo viaggiante;
- c) alle attività di pubblico spettacolo di cui [all'art. 68 T.U.L.P.S.](#);
- d) alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico- espressivo;
- e) ai mestieri di strada.

Art.4 SOGGETTI DESTINATARI

Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche/professionali svolgano arti di strada o rendano espressioni artistiche di strada come indicato al precedente art. 1.2.

ART. 4 BIS NORME GENERALI

1 L'esercizio delle arti in strada è interdetto di norma a una distanza inferiore a metri 5 dall'accesso e a metri 2 dal resto del corpo dell'edificio di:

- immobili pubblici e privati;
- attività economiche ed eventuali loro pertinenze;
- monumenti e aree o luoghi di particolare rilevanza storico-artistica o ambientale.

2 L'esercizio delle arti di strada con emissione sonora è interdetto nelle seguenti aree:

- a una distanza inferiore a 40 metri dal perimetro dei luoghi di culto nell'Area UNESCO, di cui all'art. 7 bis; nel restante territorio comunale tale distanza può essere ridotta a 15 metri, esclusivamente nei periodi in cui non si svolgono funzioni religiose;
- a una distanza inferiore a 30 metri dalle strutture ospedaliere e di degenza;
- a una distanza inferiore a 30 metri da cimiteri, edifici scolastici e universitari e biblioteche nell'orario di apertura;

2.1 Per gli ambiti della città fuori dall'area UNESCO l'arte di strada è consentita, previa registrazione dell'artista, con le seguenti distanze:

- a) per le esibizioni con "nessuna emissione" e "bassa emissione" a 70 metri l'una dall'altra;
- b) per le esibizioni con "media emissione" e "alta emissione" a 150 metri l'una dall'altra.



COMUNE DI GENOVA

3 In prossimità e sotto i portici, porticati, archi, archivolti e gallerie è consentita l'arte di strada di solo bassa e nessuna emissione sonora, così come definite al successivo art. 5bis. Comma 4; in quelli antistanti i teatri e gli edifici dedicati alla diffusione della cultura, musicale e non, è consentita l'arte di strada di bassa e nessuna emissione sonora durante gli spettacoli e le attività.

4 La superficie di occupazione per ciascuna postazione non può superare i 10 mq.

5 La performance dovrà iniziare nel momento coincidente con il compimento dell'unità oraria e l'inizio della successiva, determinato secondo l'orario ufficiale vigente e comunque dovrà sempre terminare allo scoccare dell'ora esatta, indipendentemente dall'orario di inizio.

6 Non è consentito svolgere contemporaneamente un'attività espressiva e un mestiere artistico di strada.

7 Il Comune può prevedere specifiche indicazioni per artisti itineranti o per eventi specifici, esclusivamente a seguito di richiesta pervenuta ai competenti uffici e fermo restando il pieno rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento

8 L'Amministrazione, in particolari condizioni di necessità e/o urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari e/o concomitanti, può in ogni momento apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle arti di strada.

9 La Giunta può specificare i criteri restrittivi e le aree in cui è interdetto l'esercizio delle arti di strada.

10 L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

11 Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi od assimilabili.

12 Negli spazi della Metropolitana è consentita l'arte di strada di bassa e media emissione, oltre a quella senza emissione così come definite all'art. 5 bis comma 5. Sulla base di verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate, il Comune, in accordo con AMT, può prevedere specifiche disposizioni per tali spazi.

ART. 5 AREE DISPONIBILI

Abrogato.

ART. 5 BIS MODALITÀ E ORARI

1 La performance del singolo artista di strada dovrà essere svolta con una durata massima di 60 minuti nel medesimo luogo.

L'artista potrà esibirsi nella stessa postazione da un minimo di uno ad un massimo di quattro giorni consecutivi per ciascuna settimana, e per non più di un'ora al giorno.



COMUNE DI GENOVA

2 Le arti di strada devono essere realizzate nelle seguenti fasce orarie:

a) esibizioni senza emissioni sonore: tra le ore 10:00 e le ore 22:00;

b) esibizioni con emissioni sonore:

nel periodo **1° aprile - 30 ottobre** tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 16:00 e le ore 20:00 e fino alle ore 22:00 nel periodo estivo;

nel periodo **1° novembre – 31 marzo** tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 16:00 e le ore 19:00;

c) Sui lungomari:

- nel periodo **1° aprile - 30 ottobre**: tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 16:00 e le ore 20:00 e fino ore 23:00 nel periodo estivo;
- nel periodo **1° novembre – 31 marzo** tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 16:00 e le ore 19:00;

d) Perimetro UNESCO:

- nel periodo **1° aprile - 30 ottobre** tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 16:00 e le ore 20:00;
- nel periodo **1° novembre – 31 marzo** tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 16:00 e le ore 19:00;

Per specifiche postazioni, ricomprese nelle aree indicate all'art.7 bis, la Giunta comunale può prevedere orari diversi, più restrittivi.

3 Le arti di strada devono essere svolte per mezzo di modeste attrezzature mobili e nel rispetto:

- delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale, per quanto applicabili alla fattispecie;
- della normale circolazione stradale e pedonale;
- del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
- del mantenimento della pulizia e decoro del suolo;
- delle infrastrutture ed arredi presenti.

4 Le attività si svolgono:

a) senza che nella postazione sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria e senza che nella postazione siano collocati manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità, ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata e/o le opere esposte;



COMUNE DI GENOVA

- b) senza l'esercizio di alcuna attività di natura commerciale, esclusa l'autopromozione nel rispetto delle normative vigenti;
- c) senza attuare atti contrari alla pubblica decenza;
- d) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
- e) lasciando l'area – al termine dell'esibizione – pulita e libera da oggetti o cose;
- f) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;
- g) senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili, bensì con un allestimento precario ed estemporaneo ad uso dell'artista;
- h) senza utilizzo di animali;
- i) per l'esercizio della tecnica dello "spray painting" devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche:

relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", è richiesto l'utilizzo di prodotti non indelebili e che comunque non danneggino i selciati;

è vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del [D.M. 31/07/1934](#); i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente punto è fatto obbligo all'artista di dotarsi di teli ignifughi e altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali.

5 Le emissioni sono definite con le seguenti diciture:

- a) "nessuna emissione": esibizioni senza nessuna emissione musicale, vocale e parlata (mimi, statue viventi e simili);
- b) "bassa emissione": esibizioni con strumenti acustici e/o parlato e/o canto senza amplificazione, con l'eccezione di percussioni, strumenti a mantice e strumenti a fiato;
- c) "media emissione": esibizioni con amplificazione a livello sonoro contenuto, senza generatori, tali da non disturbare la quiete pubblica anche in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante e comunque con l'ausilio di amplificatori massimo 50 watt complessivi e con l'esclusione di percussioni, strumenti a mantice, strumenti a fiato categoria ottoni e sassofono;
- d) "alta emissione": esibizioni con amplificazione a livello sonoro più elevato, senza generatori, tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, anche in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante e comunque con l'ausilio di amplificatori massimo 100 watt complessivi;



COMUNE DI GENOVA

ART. 6 CANONE UNICO PATRIMONIALE

Per le espressioni artistiche di strada realizzate ai sensi del presente Regolamento non è dovuto il canone unico patrimoniale in quanto non si realizza il presupposto impositivo.

ART. 7 MODALITÀ E ORARI DI OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO

Abrogato

ART. 7 BIS NORME SPECIALI AREA UNESCO

1 Oltre a quanto previsto dall'art. 4 bis, l'esercizio dell'arte di strada nelle aree ricomprese nel Sito Unesco "Le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli" individuate come da cartina allegata al presente regolamento, è consentito esclusivamente, previo rilascio di titolo concessorio non trasferibile.

2 L'elenco delle postazioni disponibili viene approvato e periodicamente aggiornato con provvedimento della Giunta Comunale, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 4 bis comma 1, previo parere della Direzione di Area Corpo Polizia Locale, sulla base delle valutazioni e delle verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate, tenuto conto delle proposte del Tavolo di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 12 bis. Le eventuali verifiche di cui sopra possono essere comunicate presso la competente Commissione Consiliare.

3 Per ogni postazione con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 sono individuati giorni ed orari di disponibilità nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 5 bis dal presente Regolamento.

4 L'arte di strada è consentita nell'area del cui presente articolo nelle postazioni individuate nella delibera DCG 102 del 29/08/2024, fino all'emanazione del nuovo provvedimento come indicato al comma 2.

ART. 8 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Abrogato

ART. 8 BIS ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI AREA UNESCO

1 È sempre facoltà dell'Amministrazione interrompere o vietare l'esibizione o intimarne lo spostamento in presenza di altro interesse pubblico prevalente o violazione delle norme del presente regolamento.

2 È legittimo lo svolgimento negli spazi assegnati di diverse attività espressive di arte di strada nel contesto della stessa esibizione, purché ciò sia dichiarato al momento della prenotazione.

3 Gli spazi e gli orari di esibizione devono essere prenotati dal richiedente che specificherà i propri dati personali e i dati degli eventuali altri componenti del gruppo artistico, su apposito sistema di prenotazione messo a disposizione dalla Civica Amministrazione.



COMUNE DI GENOVA

4 In sede di prima prenotazione di ogni anno solare, il richiedente dovrà anche specificare la tipologia, le modalità di esecuzione della propria attività. Sono ammesse attività diverse per uno stesso artista.

5 Nel caso di malfunzionamento del sistema di prenotazione o impossibilità di utilizzo dello stesso, la richiesta dovrà essere inoltrata per il tramite di e-mail all'ufficio competente del Comune.

6 In sede di prenotazione, il richiedente dovrà indicare la tipologia di emissione, di cui all'art. 5 bis comma 5 del presente Regolamento.

7 Per la sola prenotazione di giornate consecutive, ciascun artista, sia esso diretto richiedente o semplice componente di un gruppo, una volta perfezionata tale prenotazione, potrà effettuare la successiva solo al termine del periodo di assegnazione dello spazio. Le prenotazioni sono possibili solo per i 60 giorni successivi alla richiesta.

8 L'esercizio delle attività artistiche di strada non implica specifici requisiti professionali né restrizioni relative allo stato di occupazione di coloro che lo attuano.

9 Al fine di garantire l'equa fruizione degli spazi e la tutela delle diverse forme dell'arte di strada, l'avvicendamento delle discipline artistiche deve essere garantito negli spazi e negli orari individuati così come l'alternanza oraria tra le forme espressive dell'arte di strada con emissione acustica e senza emissione acustica. In caso di mancata prenotazione di una o più fasce orarie da parte delle attività senza emissione acustica, le stesse non potranno essere prenotate dalle attività con emissione acustica.

ART.9 CONTROLLI

Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e degli altri organi a ciò preposti.

ART.10 MONITORAGGIO E CONDIVISIONE

Abrogato

ART. 11 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del [D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modificazioni e integrazioni.

Le sanzioni previste nel presente regolamento e nelle norme richiamate vengono erogate sulla base dei principi di cui alla [legge 689/81](#). È ammesso il pagamento in misura ridotta.

In caso di reiterate violazioni alle norme del presente regolamento o nel caso di ripetute segnalazioni di disturbo riferite all'artista che nel corso della sua esibizione produca emissioni sonore, ancorché non sanzionabili, il personale addetto al controllo può ordinare all'artista di strada la cessazione immediata della sua esibizione o il suo spostamento presso altra postazione libera.



COMUNE DI GENOVA

ART 12 ENTRATA IN VIGORE

Abrogato

ART.12 BIS TAVOLO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

È istituito, quale sede di confronto e approfondimento, il Tavolo di coordinamento e di monitoraggio per valutare gli impatti del presente Regolamento. Il Tavolo è convocato e presieduto dall'Assessore alla Cultura o suo delegato, almeno due volte l'anno ed è composto dalle rappresentanze degli artisti, dei commercianti, degli inquilini e dai rappresentanti della Direzioni competenti in ambito Cultura, in ambito Ambiente e della Polizia Locale.

ART. 13 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Abrogato

ART.13 BIS ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento ai sensi dell'articolo 6 comma 5 dello Statuto del Comune di Genova verrà pubblicato per 15 giorni ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.